



R.G.N.R. N. 30088/12

R.G. DIB. N. 4506/16

SENT. N. 6298/17



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

**VIII Sezione Penale**

**in composizione monocratica**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice della VIII Sezione Penale, Dott.ssa Paola Roja, alla pubblica udienza del 18.05.2017 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado

**CONTRO**

**TORNEO Cristina**, nata a Roma il 18.09.1985, dichiaratamente domiciliata in Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 10, torre 3, int. 21;

- libera già presente, non comparsa -

difesa di fiducia dall'avv. Giovanni Faragasso, del foro di Roma;

**IMPUTATA**

in ordine al reato di cui agli artt. 633, co. 1, e 639-bis c.p., per aver invaso arbitrariamente, al fine di occuparlo, l'immobile di proprietà del Comune di Roma, sito in Largo Ferruccio Mengaroni n. 10, torre 3, int. 21.

In Roma, il 16.05.2012

(n.d.r. data modificata all'esito della correzione di errore materiale effettuata all'udienza del 5.05.2016).

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno così concluso: il pubblico ministero chiede la condanna, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di € 600 di multa; il difensore chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine l'assoluzione per avere commesso il fatto per stato di necessità.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### *Svolgimento del processo*

Tratta a giudizio con decreto di citazione del 3.10.2015 per rispondere dell'imputazione indicata innanzi al Tribunale in composizione monocratica, TORNEO Cristina, in atti generalizzata, non è comparsa all'udienza del 6.04.2016, quando, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 420-*bis* c.p.p. il Giudice ha disposto di procedere in sua assenza.

Ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti il giudizio è stato rinviato all'udienza del 5.05.2016, quando, comparsa l'imputata e revocatane la dichiarazione di assenza, hanno reso esame il teste del p.m. MAFFEO Sisto, l'imputata e il teste della difesa MARCOZZI Alessandra; si è inoltre provveduto, su richiesta del p.m. nulla opponendo la difesa, alla correzione di errore materiale presente nel capo di imputazione (con indicazione della data di commissione del fatto del 16.05.2012, in luogo di quella erronea del 18.05.2012).

Alla successiva udienza del 30.06.2016 il difensore ha prodotto documentazione in ordine alla sanzione amministrativa applicata all'imputata da Roma Capitale per il medesimo fatto di cui in imputazione. Al fine di consentire l'integrazione della citata documentazione, è stato disposto rinvio all'udienza del 27.10.2016.

In tale data, assente l'avv. Faragasso, su richiesta del sostituto *ex art.* 97, co. 4, c.p.p., il giudizio è stato rinviato per consentire la partecipazione del difensore di fiducia, previa sospensione dei termini di prescrizione, all'udienza del 22.12.2016, quando infatti la difesa ha depositato ulteriori documenti.

Alla successiva udienza del 20.03.2017, il difensore ha formulato dichiarazione di adesione all'astensione indetta dalla Unione delle Camere Penali Italiane, disponendosi in conseguenza rinvio, previa sospensione dei termini di prescrizione, all'udienza del 18.05.2017.

Durante l'ultima udienza, all'esito di ulteriore produzione documentale della difesa, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo, si è proceduto all'immediata discussione, all'esito della quale, sulle riportate conclusioni delle parti, si è data lettura del dispositivo di sentenza trascritto in calce.



## *In fatto e in diritto*

### 1. PREMESSA

Così riassunti in fatto gli elementi salienti del processo, deve osservarsi che le prove acquisite in contraddittorio consentono di pervenire ad un giudizio di colpevolezza dell'imputata al di là di ogni ragionevole dubbio con riguardo al reato p. e p. dagli artt. 633 e 639-bis c.p..

Si segnala sin da ora che la difesa ha rappresentato nel corso del giudizio l'avvenuta irrogazione all'imputata, per il medesimo fatto di cui al capo di imputazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 21.666,66 (ai sensi dell'art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 s.m.i.).

L'esistenza di una sanzione amministrativa definitiva, così rilevante nel suo ammontare, impone a questo Giudice una riflessione in ordine alla ipotetica sussistenza di un *bis in idem* sanzionatorio, secondo la prospettiva data dalla giurisprudenza della Corte EDU, che ha in più occasioni censurato, in un noto caso anche con riguardo ad una normativa italiana (cfr. la pronuncia del 4 marzo 2014, *Grande Stevens e altri c. Italia*), la sussistenza del doppio binario sanzionatorio per un medesimo fatto; ciò anche laddove una delle due sanzioni rivesta carattere formalmente amministrativo ma sostanzialmente penale, all'esito della riqualificazione operata secondo i criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo, c.d. criteri *Engel*, nell'ottica di "rivestire" delle garanzie di cui agli artt. 6 e 7 CEDU anche quelle sanzioni che, seppure applicate da un'autorità non giurisdizionale all'esito di un procedimento di natura amministrativa, abbiano connotati sostanzialmente afflittivi, tali da giustificare l'estensione delle predette garanzie, evitando che una mera "etichetta" attribuita al provvedimento possa comportare una privazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta sovranazionale.

L'analisi della questione, nel rispetto dei più recenti approdi della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Cassazione, ha condotto ad ammettere la legittima configurabilità, in presenza di specifiche condizioni, di un doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo, ciò comportando talune conseguenze in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, meglio chiarite nel prosieguo.

### 2. L'ACCERTAMENTO DEL FATTO

#### 2.1. Le testimonianze assunte e l'esame dell'imputata

Ha riferito l'isp. MAFFEO Sisto, all'epoca dei fatti in servizio presso l'VIII Gruppo Polizia municipale Roma Capitale (escusso all'udienza del 5.05.2016), che in data 16.05.2012, all'esito di una richiesta di cambio di residenza pervenuta agli uffici municipali, si è recato presso l'abitazione sita in Largo Ferruccio Mengaroni n. 10, torre 3, int. 21, di proprietà comunale.



Nell'appartamento arredato, ha rinvenuto la presenza dell'imputata TORNEO Cristina, unitamente al figlio minore di circa due anni, e le ha pertanto chiesto di esibire il titolo autorizzativo della sua permanenza nell'immobile di proprietà pubblica.

Non essendo l'imputata in possesso di alcun titolo, nel frangente è stata contestata la violazione amministrativa di cui all'art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 s.m.i., con inflizione della relativa sanzione, e formulato invito ad eleggere domicilio procedendosi al contempo per il reato di cui agli artt. 633, 639-*bis* c.p..

Per quanto riguarda la versione dei fatti fornita dall'imputata, la TORNEO, già residente insieme alla madre in altro alloggio sito nel medesimo stabile, ha dichiarato di avere iniziato ad abitare nell'appartamento dell'interno 21 quando ancora era in vita il legittimo assegnatario, Pierluigi Pagliari. Il trasferimento dell'imputata, unitamente al figlio minore, presso l'abitazione del Pagliari si era reso necessario sia per prestare assistenza a quest'ultimo, affetto da una non meglio specificata patologia, sia perché la permanenza presso il domicilio materno non era più possibile a causa di alcuni danni che avevano interessato l'appartamento.

La TORNEO ha riferito di non avere stipulato alcun contratto con il Pagliari il quale, come corrispettivo per l'assistenza prestatagli, le avrebbe consentito di abitare nell'appartamento ed elargito mensilmente piccole somme di denaro. A suo dire la convivenza sarebbe durata circa tre, quattro anni e il Pagliari sarebbe deceduto più o meno quando il figlio di lei, nato il 5.10.2010, aveva pochi mesi ("*otto, nove mesi*", "*un annetto più o meno*", v. pp. 9-10 esame). A quel punto, l'imputata è rimasta nell'appartamento, senza rivolgere alcuna istanza di assegnazione dell'alloggio alle autorità amministrative competenti, limitandosi ad inoltrare una richiesta di mutamento della propria residenza e sostenendo di essere rimasta in casa previo consenso della figlia del defunto, della quale però non era in grado di indicare le generalità (pp. 10 e 13).

Invitata dal Giudice a chiarire meglio la tempistica del suo ingresso nell'appartamento del Pagliari, l'imputata ha prima affermato di avere abitato presso la casa materna sino a che il figlio non aveva nove mesi (p. 11), di lì a poco ritrattati in due mesi (p. 12). La permanenza nell'abitazione del Pagliari, deceduto nel 2012, non sarebbe poi più durata tre, quattro anni come detto poco prima, ma soli due anni (p. 13). Ha inoltre riferito in generale delle sue condizioni di difficoltà economica e lavorativa (p. 11).

La teste della difesa MARCOZZI Alessandra, residente nell'appartamento adiacente a quello della madre dell'imputata, ha detto di sapere dell'assistenza prestata dalla TORNEO al Pagliari e della sua permanenza nell'appartamento dopo il decesso, avvenuta con il consenso del figlio del *de cuis*, non conoscendo la teste alcuna figlia. Ha poi affermato che il Pagliari è deceduto

nel 2012, ma di non ricordare se la TORNEO abbia fatto ingresso nella sua casa dal 2011 o dal 2012 (p.18 esame testimoniale).

Sia l'imputata sia la teste MARCOZZI hanno parlato del Pagliari come di una persona di circa 50 anni (v. p. 13 esame imputata e p. 16 esame testimoniale).

2.2. La documentazione offerta dalla difesa: in particolare il verbale di irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 s.m.i. e la sentenza del T.A.R. Lazio-Roma n. 7773 del 2013.

Durante il giudizio la difesa ha dato atto della parallela vicenda amministrativa coinvolgente l'imputata per l'occupazione dell'immobile di Roma, Largo Ferruccio Mengaroni n. 10, torre 3, int. 21.

Il medesimo accertamento, effettuato dall'operante MAFFEO, ha infatti determinato, oltre al presente procedimento penale, anche l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 s.m.i., che tra le altre cose punisce, con la sanzione amministrativa da € 45.000 a € 65.000, *“chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore”*, potendo la sanzione pecuniaria essere applicata nella misura ridotta dell'80% *“qualora l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell'ente stesso”* (co. 3-bis).

L'inflizione della predetta sanzione, nella misura ridotta di € 21.666,66, da pagarsi entro i successivi 60 gg., risulta dal verbale di accertamento di violazione dd. 16.05.2012 (v. docc. difesa prodotti all'udienza del 22.12.2016 e del 18.05.2017), nonché dalle dichiarazioni del teste MAFFEO e dell'imputata.

All'accertamento dell'illecito amministrativo ha fatto seguito, parallelamente al procedimento penale, prima la diffida al rilascio dell'immobile (inviata all'imputata da Roma Capitale in data 25.10.2012 e dall'ente gestore del patrimonio immobiliare capitolino con missiva del 31.10.2012, v. docc. difesa prodotti all'udienza del 22.12.2016) e successivamente la Determinazione Dirigenziale dd. 17.04.2013 adottata da Roma Capitale – Dipartimento politiche abitative, di intimazione al rilascio immediato dell'immobile.

Esclusivamente tale ultimo provvedimento è stato oggetto di impugnazione con ricorso promosso dinanzi al T.A.R. Lazio-Roma (di cui il difensore ha fornito copia nel presente giudizio unitamente ai documenti ad esso allegati all'udienza del 22.12.2016), definito con sentenza del 31.07.2013, n. 7773, depositata all'udienza del 18.05.2017, unitamente alla certificazione della sua definitività.

La sentenza del T.A.R. Lazio-Roma, nel rigettare il ricorso sul presupposto dell'abusività dell'occupazione, in assenza di alcuna assegnazione (né domanda) di alloggio abitativo da parte della TORNEO, ha ritenuto di non condividere la prospettazione della ricorrente di una progressa convivenza con l'assegnatario dell'alloggio dovuta a ragioni di assistenza, tale da legittimarne in ipotesi il subentro nell'abitazione al momento del decesso, previa regolarizzazione della sua posizione; non è stata infatti ritenuta provata la dedotta convivenza, anche avuto riguardo alla circostanza che, da un lato, non è risultato che il Pagliari abbia mai presentato alcuna richiesta di ospitalità e/o ampliamento del nucleo familiare in favore della TORNEO, dall'altro, che in data 9.01.2012 la figlia del Pagliari ha inviato al Comune di Roma disdetta del contratto di locazione in considerazione dello stato di salute del padre, costretto ad abbandonare l'abitazione per ricovero ospedaliero (pp. 4-5 sentenza).

### 3. LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Le dichiarazioni dell'operante MAFFEO, apparso pacato, sereno e credibile nelle sue affermazioni, assunte in contraddittorio, offrono attendibile e ragionevole prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata.

Pertanto, risulta pienamente provata la condotta di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. consistente nell'essersi l'imputata introdotta in un immobile di cui non aveva il possesso o la detenzione (cfr. Sez. 2, sent. n. 15297 del 05/03/2013, Rv. 256484), così come è inequivocabile la natura pubblica dell'alloggio invaso, circostanza che legittima la procedibilità d'ufficio dell'azione penale ai sensi dell'art. 639-bis c.p., risultante dalle dichiarazioni dell'operante e dalla documentazione in atti.

D'altronde, ai fini della configurabilità del reato in questione, la nozione di "invasione" neppure richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell'altrui proprietà *contra ius*, in quanto privo del diritto di accesso (v. Sez. 2, sent. n. 53005 del 11/11/2016, Rv. 268711, che ha ritenuto immune da censure la configurazione del reato di cui all'art. 633 c.p. nell'ipotesi di occupazione di un alloggio di proprietà dello IACP da parte di soggetto non assegnatario del medesimo, evidenziando come non avesse alcun rilievo il mancato accertamento dell'azione di spoglio violento in danno dell'avente diritto).

Si è trattato, peraltro, di una condotta avente un certo grado di permanenza nel tempo, come dimostrato dalla circostanza che l'appartamento risultasse ammobiliato. Ciò che induce a ritenere provato anche l'elemento soggettivo tipico della fattispecie, consistente nel dolo specifico di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto – che presuppone una condotta "*diretta a realizzare un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del titolare dello ius*

*excludendi*” – desumibile non solo dalla stabile permanenza del soggetto nell’immobile, “*ma anche da elementi diversi purché univocamente dimostrativi della finalità di dare inizio ad un possesso non meramente transitorio od occasionale*” (Sez. 2, sent. n. 50659 del 18/11/2014, Rv. 261695).

Del resto neanche l’imputata ha negato di avere adibito l’appartamento in questione a propria stabile abitazione, avendo piuttosto cercato di dimostrare la sua pregressa convivenza con il legittimo assegnatario dell’alloggio, successivamente deceduto.

L’elemento addotto a propria difesa necessita di un attento vaglio alla luce dell’orientamento giurisprudenziale per cui non integra il reato di invasione arbitraria di edifici il persistere nell’occupazione di un alloggio IACP, continuando a versare il canone locativo, da parte di soggetto legato da pregresso rapporto di convivenza con l’assegnatario, che abbia ivi la propria residenza, da intendersi quale luogo di volontaria e persistente dimora del soggetto, a prescindere da una corrispondenza di tale situazione di fatto con le relative annotazioni sui registri anagrafici (v. in termini Sez. 2, sent. n. 49101 del 04/12/2015, Rv. 265514).

Ebbene, la sussistenza di una stabile coabitazione nell’alloggio con il legittimo assegnatario, antecedentemente al suo decesso, non solo non può dirsi provata ma neppure appare verosimile.

Nessuna attendibilità può, infatti, essere attribuita alle dichiarazioni dell’imputata che nel corso dell’esame si è più volte contraddetta nell’indicare i riferimenti temporali, peraltro sempre vaghi, di ingresso e permanenza nell’abitazione (in una prima fase, pp. 9-10 dell’esame, ha affermato che la convivenza sarebbe durata circa tre, quattro anni e che il Pagliari sarebbe deceduto più o meno quando il figlio di lei, nato il 5.10.2010, aveva pochi mesi, “*otto, nove mesi*”, “*un annetto più o meno*”; in una seconda fase, ha riferito di avere abitato presso la casa materna sino a che il figlio non aveva nove mesi (p. 11), di lì a poco ritrattati in due mesi (p. 12) e che la permanenza nella casa del Pagliari, deceduto nel 2012, non sarebbe poi più durata tre, quattro anni come detto poco prima, ma soli due anni).

Nessun apporto rilevante è stato inoltre fornito sul punto dalla teste MARCOZZI, la quale ha genericamente riportato di essere a conoscenza dell’assistenza prestata dalla TORNEO al Pagliari, ma di non ricordare se la TORNEO abbia fatto ingresso nella sua casa dal 2011 o dal 2012, anno del decesso (p. 18 esame testimoniale).

A tacer d’altro, l’inverosimiglianza di una pregressa coabitazione con il Pagliari emerge pure dal fatto che l’imputata non è stata in grado di indicare il nome della figlia dell’assegnatario che la ospitava, con la quale però avrebbe concordato l’ingresso nell’abitazione e la permanenza dopo il decesso dell’ospitante; presunto accordo che ad ogni modo sarebbe irrilevante (e piuttosto illecito) ai fini della configurazione della responsabilità penale, in astratto escludibile solo in caso di

una preesistente convivenza nell'abitazione, stabile ed effettiva (peraltro secondo la teste a difesa detto tipo di accordo sarebbe intercorso con il figlio e non con la figlia del Pagliari).

Irrilevante risulta, inoltre, la richiesta di modifica della residenza anagrafica della TORNEO dd. 15.03.2012, peraltro successiva al decesso del Pagliari, avvenuto in data 13.01.2012, come da certificato di morte, dal quale risulta che egli è nato in data 4.06.1930, laddove sia l'imputata sia la teste hanno riferito di una persona di circa 50 anni (v. p. 13 esame imputata e p. 16 esame testimoniale), ad ulteriore e definitiva riprova non solo dell'inesistenza di una convivenza, ma anche di una scarsa conoscenza del defunto (v. docc. allegati al ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio-Roma, depositati all'udienza del 22.12.2016).

Del resto ad analoghe conclusioni è giunta la sentenza del T.A.R. Lazio-Roma n. 7773 del 2013, che ha valorizzato in tal senso ulteriori elementi, evidentemente introdotti in quella sede dall'amministrazione resistente, quali la circostanza che, da un lato, non è risultato che il Pagliari abbia mai presentato alcun richiesta di ospitalità e/o ampliamento del nucleo familiare in favore della TORNEO, dall'altro, che in data 9.01.2012 (pochi giorni prima del decesso) la figlia del Pagliari ha inviato al Comune di Roma disdetta del contratto di locazione in considerazione dello stato di salute del padre, costretto ad abbandonare l'abitazione per ricovero ospedaliero (pp. 4-5 sentenza). La richiamata pronuncia definitiva del Giudice amministrativo, ancorché non vincolante per il Giudice penale, risulta d'altronde liberamente valutabile ai fini della decisione una volta acquisita agli atti del dibattimento (così Sez. 5, sent. n. 41796 del 17/06/2016, Rv. 268041; Sez. 6, sent. n. 10210 del 24/02/2011, Rv. 249592).

Ritenuta così provata la condotta di cui agli artt. 633, 639-*bis* c.p., neppure residuano margini per l'operatività della scriminante di cui all'art. 54 c.p., soltanto invocata ma in alcun modo dimostrata da parte della difesa.

In proposito, è noto (i) sia che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di una scriminante, "*non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice*", non può legittimare una pronuncia assolutoria (Sez. 6, sent. n. 28115 del 05/07/2012, Rv. 253036), (ii) sia che, in tema di occupazione di immobili, lo stato di necessità può sussistere esclusivamente in caso di un pericolo – imminente e transitorio – di danno grave alla persona, non potendo essere riconosciuta nelle ipotesi di difficoltà economica permanente quale strumento per sopperire alle esigenze abitative dell'occupante (Sez. 2, sent. n. 28067 del 26/03/2015, Rv. 264560; Sez. 2, sent. n. 9655 del 16/01/2015, Rv. 263296).

#### 4. IL PRINCIPIO DEL NE BIS IN IDEM

Provata dunque la responsabilità della TORNEO per il delitto di cui agli artt. 633 e 639-*bis* c.p.p., si osserva che le risultanze processuali conducono a ritenere accertata l'inflizione

all'imputata di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 21.666,66, ai sensi dell'art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 s.m.i., in data 16.05.2012, da intendersi definitiva non essendo stata oggetto di impugnazione. Tale ultima circostanza, rappresentata dalla difesa, è stata comprovata dal deposito dell'integrale fascicolo di parte del parallelo giudizio amministrativo, riguardante esclusivamente la Determinazione Dirigenziale di intimazione al rilascio immediato dell'immobile, anch'esso conclusosi con sentenza oramai definitiva, dalla quale nulla risulta in merito ad una ipotetica impugnazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

La definitività della sanzione amministrativa inflitta impone, come già anticipato in premessa, l'analisi sulla sussistenza nel caso di specie di un *bis in idem* sanzionatorio e, in caso affermativo, sulla sua legittimità alla luce dei principi elaborati dalla Corte di Strasburgo.

#### 4.1. In generale

Il tema della riqualificazione delle sanzioni amministrative in sanzioni penali, secondo i parametri della Corte EDU, e della illegittimità convenzionale di un *bis in idem* sanzionatorio (derivante dall'applicazione, per il medesimo fatto, di due misure afflittive, seppure una formalmente amministrativa) rientra senz'altro tra le questioni attualmente più controverse, sulla quale, senza soluzione di continuità, si sono succedute svariate pronunce della Corte EDU, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Il costante dialogo tra le Corti non ha tuttavia sempre comportato l'elaborazione di criteri chiari ed univoci, idonei a guidare i giudici di merito nelle proprie decisioni, e di tale quadro non compiutamente sistemico si è dato di recente conto in apposita relazione dell'Ufficio del massimario penale della Corte di Cassazione (v. Relazione di orientamento del 21.03.2017, *Ne bis in idem. Percorsi interpretativi e recenti approdi della giurisprudenza nazionale ed europea*).

Alle difficoltà connesse all'esatta applicazione dei criteri di rilevazione del *bis in idem* sanzionatorio, si affiancano le problematiche relative al corretto strumento processuale da prediligere per garantire il rispetto delle regole convenzionali, non potendosi, nelle materie non interessate dal diritto euro-unitario, procedere all'eventuale disapplicazione del diritto interno contrastante (o nei casi di dubbio operare rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E.).

Infatti, da un lato, vi è l'obbligo, in caso di contrasto con le norme CEDU, di promuovere l'intervento della Corte costituzionale, invocando il parametro dell'art. 117 Cost., secondo l'insegnamento delle *sentenze gemelle* Corte Cost., nn. 348 e 349 del 2007; dall'altro, l'obbligo per il giudice di merito di verificare la praticabilità di una soluzione conforme al diritto costituzionale e al diritto convenzionale, prima di sollevare questione di legittimità (v. in termini eloquenti recentemente Corte Cost., 7 aprile 2017, n. 68 per cui «*[l]'*applicazione e l'interpretazione del sistema di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri» (*sentenze n.*

49 del 2015 e n. 349 del 2007). Il dovere di questi ultimi di evitare violazioni della CEDU li obbliga ad applicarne le norme, sulla base dei principi di diritto espressi dalla Corte EDU, specie quando il caso sia riconducibile a precedenti della giurisprudenza del giudice europeo (sentenze n. 276 e n. 36 del 2016). In tale attività interpretativa, che gli compete istituzionalmente ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost., il giudice comune incontra il solo limite costituito dalla presenza di una normativa nazionale di contenuto contrario alla CEDU. In tale caso, la disposizione interna va impugnata innanzi a questa Corte per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., ove non sia in alcun modo interpretabile in senso convenzionalmente orientato (sentenza n. 239 del 2009)".

Senza pretesa di esaustività, si procederà pertanto ad enucleare gli snodi fondamentali dell'affermazione del principio del *ne bis in idem*, limitando l'analisi esclusivamente a quanto risultato funzionale ai fini della decisione, escludendosi ad esempio ogni riferimento alle posizioni espresse sul punto dalla Corte di Giustizia U.E., non trattandosi nel caso di specie di materia coperta dal diritto euro-unitario, rimarcandosi esclusivamente, ad ulteriore riprova del valore del principio, che esso è garantito anche dall'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza, avente lo stesso valore giuridico dei trattati ex art. 6 TFUE) e ampiamente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. (v. per tutte sent. 26 febbraio 2013, *Aklagaren c. Hans Akerberg Fransson*, C-617/10).

#### 4.2. L'evoluzione del principio

Da tempo risalente, la Corte di Strasburgo ha asserito che le garanzie sostanziali e procedurali previste dagli artt. 6 ("Diritto a un equo processo") e 7 ("Nulla poena sine lege") della Carta si applicano non soltanto ove sia inflitta una sanzione penale, ma anche quando la misura irrogata pur nominalmente amministrativa abbia un contenuto sostanzialmente afflittivo.

L'operazione di "riqualificazione" della misura va condotta secondo i c.d. *Engel criteria* ripetutamente enunciati dalla Corte di Strasburgo (a partire dal caso *Engel* del 1976, *Ozturk c. Germany* del 1984 e, più recentemente, nelle sentenze del 27 settembre 2011, *Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia*, e del 14 gennaio 2014, *Case of Muslija c. Bosnia and Herzegovina*), nel senso che per la qualificazione di una sanzione come penale occorre fare riferimento a taluni principali canoni sostanziali, tra loro alternativi e non cumulativi, mentre la qualificazione formale che una data sanzione riceve nell'ordinamento nazionale è vincolante esclusivamente in senso estensivo, ossia, nell'ambito di quella che è stata definita già dalla sentenza *Engel* una "*one-way autonomy*", (solo) per affermare l'applicabilità dei principi degli artt. 6 e 7 della Carta, ove anche non siano integrati tutti gli altri requisiti.

I suddetti principi sono stati, a più riprese, ribaditi dalla Corte EDU, che ha di recente riaffermato, al fine di stabilire la natura penale o meno di un illecito e della relativa sanzione, la

validità di tre criteri, costituiti: (i) dalla qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, con la puntualizzazione che la stessa non è vincolante quando si accerta la valenza “intrinsecamente penale” della misura; (ii) dalla natura dell'illecito, desunta dall'ambito di applicazione della norma che lo prevede e dallo scopo perseguito; (iii) dal grado di severità della sanzione (tra le altre, sentenze Corte EDU 4 marzo 2014, *Grande Stevens e altri c. Italia*; 20 maggio 2014, *Nykanen c. Finlandia*; 27 novembre 2014, *Lucky c. Svezia*).

Si è pure sostenuto che l'alternatività dei criteri enucleati non impedisce di adottare un approccio unitario se l'analisi separata di ciascuno di essi non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito alla sussistenza di una “*accusa in materia penale*” (sul punto, cfr. le pronunce Corte EDU 23 novembre 2006, *Jussila c. Finlandia*, e 31 luglio 2007, *Zaicevs c. Lettonia*).

Stabilizzatisi la nozione di illecito di natura “convenzionalmente penale”, mai più messa in discussione dalla Corte EDU, si è così giunti alla nota pronuncia del 4 marzo 2014, *Grande Stevens e altri c. Italia*, con la quale è stato censurato il sistema legislativo italiano in materia di abusi di mercato ed il rapporto di duplicazione tra le sanzioni irrogate dalla CONSOB e quelle possibili all'esito del processo penale avviato sugli stessi fatti, anche qui ribadendo la concezione “ampia” di materia penale. La sentenza *Grande Stevens* ha infatti stabilito con nettezza che, in osservanza dell'art. 4 Prot. add. n. 7 CEDU (“*Diritto di non essere giudicato o punito due volte*”), uno stesso fatto non può essere sanzionato due volte, dapprima nel procedimento amministrativo in materia di abusi di mercato (*ex art. 187-ter d.lgs. n. 58/1998*) – caratterizzato da una tale afflittività della sanzione da essere senza dubbio ricompreso nella “materia penale” individuata secondo i criteri *Engel* – e, successivamente, in un procedimento penale sorto sugli stessi fatti, per la fattispecie di cui all'art. 185 d.lgs. n. 58/1998. A tale pronuncia sono seguite altre dello stesso tenore (Corte EDU, sentt. 20 maggio 2014, *Nykanen c. Finlandia*; 27 novembre 2014, *Lucky c. Svezia*).

#### 4.3. Recenti sviluppi della giurisprudenza sovranazionale e interna

Tralasciando gli esiti giudiziari interni della vicenda *Grande Stevens*, ai fini che qui rilevano si evidenzia che lo stato dell'arte, sin qui sinteticamente descritto, è radicalmente mutato con l'intervento della Grande Camera della Corte EDU che, con la sentenza *A e B c. Norvegia* del 15 novembre 2016, ha operato una significativa battuta d'arresto dell'orientamento di illegittimità del doppio binario sanzionatorio.

La Grande Camera, nulla mutando quanto alla nozione di materia penale, ha statuito infatti che i procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, possono coesistere qualora ricorra tra di essi una “*connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta*”.

In particolare, vengono individuati alcuni parametri di riferimento concreti per valutare la

sussistenza del nesso *temporale* e del nesso *sostanziale*.

Quanto al nesso *temporale* non è necessario che i procedimenti debbano essere condotti “*simultaneamente*” dall’inizio alla fine, ma è possibile che essi siano condotti “*progressivamente*”, ad esempio quando ciò sia motivato da ragioni di efficienza dell’amministrazione giudiziaria e non consegua, per il soggetto coinvolto, un pregiudizio sproporzionato derivante da un perdurante stato di incertezza processuale.

Quanto al nesso *sostanziale*, invece, la Corte EDU elenca una serie di indicatori sintomatici della connessione richiesta per evitare il *bis in idem* censurabile. Sinteticamente, si richiamano:

- (i) la differente finalità dei procedimenti sullo stesso fatto e la loro attinenza a profili diversi della medesima condotta antisociale;
- (ii) la prevedibilità della duplicazione di procedimenti e sanzioni da parte dell’autore della condotta,
- (iii) la conduzione “*integrata*” dei procedimenti, in modo da evitare, “*per quanto possibile*”, la duplicazione nella raccolta e nella valutazione delle prove, in particolare attraverso una “*adeguata interazione tra le varie autorità competenti in modo da far sì che l’accertamento dei fatti in un procedimento sia utilizzato altresì nell’altro procedimento*”;
- (iv) la considerazione nel secondo procedimento dell’entità della sanzione inflitta nel primo, in modo che venga in ogni caso rispettata l’esigenza di una proporzionalità complessiva della pena.

Sulla scorta dei principi enunciati, la Corte di Strasburgo ha statuito che non viola il *ne bis in idem* convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l’irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall’amministrazione tributaria con una sovrattassa (nel caso pari al 30% dell’imposta evasa), purché sussista tra i due procedimenti detta “*connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta*”.

In altri termini, deve escludersi la violazione del principio del *ne bis in idem*, quando il quadro sanzionatorio vigente nello Stato risulta il “*prodotto di un sistema integrato che permette di affrontare i diversi aspetti dell’illecito in maniera prevedibile e proporzionata, nel quadro di una strategia unitaria*” (§ 122).

I criteri dettati dalla Grande Camera sono stati confermati pure nella recente pronuncia Corte EDU, Sez. I, 18 maggio 2017, *Jóhannesson e A. c. Islanda*, che però ha concluso nel senso della inesistenza di una connessione temporale e sostanziale sufficientemente stretta, avuto riguardo in particolare alla limitata sovrapposizione nel tempo dei due procedimenti e alla circostanza che la raccolta e la valutazione delle prove nei procedimenti medesimi era stata largamente indipendente;

sicché, non ravvisandosi la connessione sostanziale e temporale richiesta per rendere un doppio binario sanzionatorio compatibile con il *ne bis in idem*, si è ritenuto che i ricorrenti abbiano sofferto un pregiudizio sproporzionato per essere stati processati e puniti per la medesima condotta da autorità diverse, in due diversi procedimenti che difettavano della necessaria connessione.

La pronuncia ha raccolto le critiche dei primi commenti dottrinali, soprattutto per avere fondato l'insussistenza della connessione tra procedimenti sulla diversa durata dei medesimi, non tenendo conto dei potenziali scenari, in punto durata, verificabili negli Stati aderenti.

Ad ogni modo, ai fini del giudizio, si rammenta che trattandosi di una pronuncia proveniente da sezione semplice, la stessa non assurge al rango di diritto vivente europeo, vincolante i giudici nazionali (secondo l'insegnamento della Corte Cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49 per cui una sola pronuncia – nel caso la sentenza Corte EDU, 29 ottobre 2013, *Varvara c. Italia* – non corrisponde ad un *dictum* di orientamento consolidato della Corte EDU e non può costituire interpretazione convenzionale vincolante secondo il parametro di cui all'art. 117 Cost.), diversamente da quanto deve evidentemente ritenersi per la posizione espressa dalla Grande Camera.

Nel senso dell'espressione di un orientamento consolidato nella sentenza *A e B c. Norvegia*, in applicazione dei canoni enucleati dalla Corte Costituzionale, si è del resto già pronunciata la Corte di Cassazione, Sez. II, 15 dicembre 2016 (dep. 24 febbraio 2017), n. 9184, la quale ha escluso la violazione del divieto di *bis in idem* di cui all'art. 649 c.p.p., interpretato alla luce dell'art. 4, Prot. add. n. 7 CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nel caso di un detenuto che per il medesimo fatto aveva subito l'applicazione della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune (ai sensi della legge sull'ordinamento penitenziario) ed era stato sottoposto a giudizio penale per il reato di danneggiamento. L'esclusione della violazione è ovviamente seguita all'accertamento dell'esistenza di una connessione temporale e sostanziale sufficientemente stretta tra i due procedimenti, condotta secondo i parametri dettati dalla sentenza della Grande Camera, previa valutazione della sanzione disciplinare come sostanzialmente penale alla luce dei criteri *Engel*.

#### 4.4. Praticabilità della riqualificazione di una sanzione amministrativa regionale

Preliminare all'applicazione dei criteri *Engel* e della sentenza *A e B c. Norvegia* al caso di specie è la valutazione in ordine alla possibilità di qualificare come "convenzionalmente penale" una sanzione amministrativa prevista da legge regionale.

La matrice locale della sanzione non risulta, a parere di questo Giudice, in alcun modo ostativa ad una sua riqualificazione, con l'obiettivo di estendere le garanzie previste dalla CEDU, non essendovi ragioni di sorta che possano giustificare la sottrazione di simili sanzioni dall'applicazione dei principi convenzionali, piuttosto doverosa, stante l'obbligo di rispetto dei

vincoli derivanti dagli obblighi internazionali costituzionalmente imposto al legislatore regionale (art. 117, co. 1, Cost.).

D'altronde la qualificazione in termini sostanzialmente penali, estensiva di garanzie proprie della pena, non implica l'inclusione di una certa misura sanzionatoria nel campo del diritto penale a qualsiasi altro effetto: "*fermo restando l'obbligo, discendente dall'art. 117, primo comma, Cost., di estendere alla "pena", ai sensi dell'art. 7 della CEDU, tutte le tutele previste dalla Convenzione, e quelle soltanto (sentenza n. 43 del 2017), l'illecito continua a rivestire per ogni altro aspetto carattere amministrativo (sentenza n. 49 del 2015)*" (Corte Cost., sent. n. 68 del 2017, cit.).

Sicché estendere le garanzie convenzionali alla misura afflittiva regionale non comporterebbe di certo l'ammissione, assolutamente esclusa dal nostro ordinamento costituzionale, di una potestà legislativa delle regioni in materia di ordinamento penale.

Peraltro, anche la Corte Costituzionale non ha esitato ad applicare gli artt. 6 e 7 CEDU, per i quali tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto, dichiarando di conseguenza l'illegittimità costituzionale di una normativa regionale (l'art. 18 della l.r. Valle d'Aosta, 25 febbraio 2013, n. 5) nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa anche per comportamenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore (Corte Cost., sent. 18 aprile 2014, n. 104).

## 5. RIQUALIFICAZIONE DELLA SANZIONE, IDENTITÀ DELLE CONDOTTE PUNITE E SUSSISTENZA DEL DOPPIO BINARIO SANZIONATORIO

### 5.1. Riqualificazione della sanzione di cui all'art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 s.m.i. e identità della condotta punita con quella p. e p. dagli artt. 633 e 639-bis c.p.

Chiariti le questioni rilevanti e i principi applicabili al caso di specie, si ritiene che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 15 cit. sia riconducibile alla materia penale nell'ottica della Corte EDU.

La norma citata tra le altre cose punisce, con la sanzione amministrativa da € 45.000 a € 65.000, "*chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore*", potendo la sanzione pecuniaria essere applicata nella misura ridotta dell'80% "*qualora l'occupante senza titolo riconsegna all'ente gestore l'alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell'ente stesso*" (co. 3-bis). In particolare, la sanzione è stata applicata nella misura ridotta di € 21.666,66.

La riconducibilità della misura nella materia penale, in applicazione dei criteri *Engel*, è imposta dall'obiettivo gravità della sanzione pecuniaria, visto l'ammontare rilevante, tale da renderne indubbio il suo valore afflittivo. Ad ulteriore riprova della sua natura punitiva, si osservi

come la stessa sia connessa esclusivamente all'occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (*i.e.* alla violazione di un precetto) e completamente sganciata da logiche riparatorie (ad es. con funzione di risarcimento, restituzione o ripristino) dell'interesse pubblico leso (pur essendo peraltro non ostativa alla riqualificazione della sanzione la compresenza di finalità affittivo-dissuasive e di cura concreta dell'interesse pubblico, ad esempio sotto il profilo del carattere riparatorio; in termini v. Corte EDU, sent. 24 aprile 2012, *Mihai Toma v. Romania*, par. 26).

Indiscutibile pure che l'art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 s.m.i. punisca la medesima condotta di cui agli art. 633, 639-*bis* c.p.: in entrambi i casi è infatti censurata l'introduzione nella pubblica proprietà *contra ius*.

Nella specie, pertanto, vi è perfetta corrispondenza delle due fattispecie incriminatrici pure in astratto e non soltanto identità materiale del fatto concretamente punito, invero unico elemento considerato dalla Corte di Strasburgo per la valutazione del *bis in idem* (cfr. Corte EDU, sent. 10 febbraio 2009, *Zolotoukhine c. Russia*, che si riferisce a “*fatti identici o sostanzialmente uguali*”; sent. 4 marzo 2014, *Grande Stevens c. Italia*, che parla di identità del “*comportamento*”; sentt. 20 maggio 2014, *Nykanen c. Finlandia*, e 27 novembre 2014, *Lucky c. Svezia*, nelle quali l'*idem factum* si definisce come “*un insieme di circostanze fattuali concrete che riguardano lo stesso imputato e che sono inestricabilmente avvinte nel tempo e nello spazio*”). Si segnala da ultimo pure Corte Cost., sent. 21 luglio 2016, n. 200, che – nel dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 649 c.p.p., per contrasto con l'art. 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 4, Prot. add. n. 7 CEDU, nella parte in cui secondo il diritto vivente esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale – ha accolto, ai fini del *ne bis in idem*, la più favorevole nozione di *idem factum* in luogo di quella più restrittiva di *idem legale*, con la precisazione che medesimezza del fatto non significa unicità della condotta, in quanto può discendere dall'identità storico-naturalistica di elementi ulteriori rispetto all'azione o all'omissione dell'agente, siano essi costituiti dall'oggetto fisico di quest'ultime, ovvero anche dal nesso causale e dall'evento.

### 5.2. Sussistenza di un legittimo doppio binario sanzionatorio

Accertata la sussistenza di un *bis in idem* occorre interrogarsi sulla sua compatibilità con la normativa CEDU alla luce dei parametri forniti dalla sentenza *A e B c. Norvegia*, al fine di verificare se ci troviamo o meno in presenza di un sistema sanzionatorio integrato, che non arrechi al soggetto punito un pregiudizio sproporzionato per essere stato processato e punito per la medesima condotta da autorità diverse.

Analizzando la connessione di tipo *sostanziale* si osserva quanto segue.

Esiste la differente finalità dei procedimenti sullo stesso fatto e la loro attinenza a profili diversi della medesima condotta antisociale: la sanzione penale ha un precipuo scopo generalpreventivo di condotte lesive del diritto di proprietà, oltre che una finalità specialpreventiva, volta alla rieducazione del condannato per effetto della stigmatizzazione derivante dalla condanna e dai suoi effetti penali; la sanzione amministrativa ha una funzione di tutela del patrimonio comunale e dell'interesse pubblico all'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare secondo criteri di legalità, imparzialità e trasparenza.

Ricorre senza dubbio la prevedibilità della duplicazione di procedimenti e sanzioni da parte dell'autore della condotta. Entrambe le disposizioni di legge (statale e regionale) sono ampiamente antecedenti la condotta, per di più l'art. 15 l.r. Lazio n. 12/1999 s.m.i. prevede espressamente che al contempo "*il competente organo dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo*", specificando quindi che la sanzione amministrativa si aggiunge a quella determinata fattispecie penale.

Si è verificata, infine, per quanto possibile, secondo i meccanismi del nostro ordinamento, la conduzione "*integrata*" dei procedimenti, attraverso una "*adeguata interazione tra le varie autorità competenti in modo da far sì che l'accertamento dei fatti in un procedimento sia utilizzato altresì nell'altro procedimento*": l'unico accertamento effettuato dall'operante MAFFEO è stato l'impulso e il presupposto sia dell'avvenuta inflizione della sanzione amministrativa che infine dell'accertamento di colpevolezza qui operato, avendo costituito la prova principale, seppure corroborata da ulteriori riscontri. In tal senso, la doverosa escussione del teste nelle forme dell'esame dibattimentale non può essere intesa come una duplicazione nella raccolta delle prove, sintomatica di una conduzione non integrata dei procedimenti.

Infine, quanto al nesso *temporale*, i due procedimenti possono ritenersi temporalmente contigui, pur non essendo stati condotti simultaneamente bensì progressivamente: essi infatti hanno avuto genesi nel medesimo istante, quando all'atto dell'accertamento l'operante ha contestualmente inflitto la sanzione amministrativa e trasmesso denuncia per l'art. 633 c.p., con immediato invito all'indagata ad eleggere domicilio per il procedimento penale. La mancata impugnazione della sanzione pecuniaria ha poi determinato l'immediata chiusura della fase amministrativa riguardante l'illecito.

In definitiva, per gli elementi sin qui analizzati, si riscontra quella "*connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta*" che legittima la coesistenza di due procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, residuando solo l'obbligo di tenere in considerazione nel secondo

procedimento l'entità della sanzione inflitta nel primo, in modo che venga in ogni caso rispettata l'esigenza di una proporzionalità complessiva della pena.

**6. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO**

L'esigenza di garantire la proporzionalità della pena impone, quindi, di considerare che all'imputata è già stata definitivamente inflitta la sanzione di € 21.666,66, optandosi quindi per l'applicazione alla TORNEO della sola pena pecuniaria, alternativamente prevista a quella detentiva dall'art. 633 c.p..

L'atteggiamento complessivo dell'imputata, che ha parzialmente ammesso la propria condotta e rappresentato con completezza il contenzioso esistente con l'amministrazione, pure negli aspetti a lei sfavorevoli, autorizza la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Valutate le circostanze del caso e rapportate ai parametri offerti dall'art. 133 c.p., equa appare la pena di € 600 di multa così determinata: pena base di € 900 di multa, superiore al minimo edittale in considerazione della gravità della condotta, per la sua durata pluriennale non essendo, allo stato, cessata l'occupazione, avendo l'imputata inteso adibire l'alloggio a proprio stabile domicilio, nella piena consapevolezza di aggirare le procedure amministrative necessarie per potervi accedere e approfittando del decesso del legittimo assegnatario, circostanze queste che unitamente alla permanenza del delitto conducono ad escludere una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., pur astrattamente applicabile in ragione dei limiti edittali di pena del reato contestato; pena ridotta ulteriormente a quella finale in applicazione dell'art. 62-bis c.p..

Non si può infine procedere alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, essendo la seconda impedita dalla sussistenza di un precedente penale nel casellario giudiziale (Decreto pen. G.I.P. Trib. di Roma dd. 5.05.12, esec. il 30.01.2013) e la prima non apparendo conveniente per l'imputata in ragione della natura pecuniaria della pena qui inflitta.

La complessità e pluralità delle questioni in diritto poste dalla vicenda esaminata autorizzano e giustificano il deposito delle motivazioni della sentenza nel termine di giorni sessanta, ai sensi dell'art. 544, co. 3, c.p.p..

**P.Q.M.**

Visti e applicati gli artt. 533 e 535 c.p.p.

**dichiara**

**TORNEO CRISTINA**

**colpevole**

del delitto lei ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, per l'effetto la

**condanna**

alla pena di € 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto e applicato l'art. 544, comma 3, c.p.p.

**assegna**

termine di giorni 60 per la redazione della sentenza.

**Il Giudice**  
(dott.ssa Paola Roja)

Depositata in Cancelleria oggi 17.7.17

**Il Funzionario di Cancelleria**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Laura Caputi*

*Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Viviana Di Iorio.*